

IL TRIBUNALE DI ROMA

II Sezione Lavoro

Il Giudice designato, dott.ssa Giuseppina LEO, sul ricorso ex art. 28 c.p.c. iscritto al n. 8878/08 RG, promosso da

**FIALS**, Federazione Italiana Autonomia Lavoratori Sanità, in persona del segretario provinciale, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucrezio Caro, n. 38, presso lo studio dell'avv. Antonino Peraino che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso

Ricorrente

Contro

**REGIONE LAZIO**, in persona del presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27 presso la sede dell'Avvocature dell'Ente e rappresentata e difesa dall'avv. Rita Santo, per procura generale alle liti per atto notaio Michele De Faciendis 15 giugno 2006, rep. N. 98043;

Resistente

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Premesso che, con ricorso ex art. 28, legge 20 maggio 1970, n.300, la ricorrente in epigrafe indicata adiva questo Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di condanna della resistente nei seguenti termini:

"1) dichiarare l'antisindacalità del comportamento della Regione Lazio con il quale si è omesso di convocare ed ammettere alla trattativa, di informare ed ammettere alla consultazione e



2

concertazione la FIALS in merito alla materia oggetto del verbale di accordo del 4 marzo 2008;

- 2) ordinare alla Regione Lazio di informare ed ammettere alla trattativa, consultazione e concertazione la FIALS sulle materie previste dal verbale di accordo del 4 marzo 2008;
- 3) ordinare l'affissione dell'emanando decreto in tutti gli uffici e locali della controparte, nonché su almeno due quotidiani a diffusione nazionale;
- 4) condannare la Regione Lazio al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio".

Le predette richieste muovono dalla premessa in fatto con la quale l'odierna ricorrente rappresenta di essere una organizzazione (maggiormente rappresentativa, in quanto ha superato la soglia del 5%) a tutela dei lavoratori della Sanità, pubblica e privata, con articolazioni in tutto il territorio nazionale e di essere firmataria del C.C.N.L. del comparto Sanità oltre che di alcuni contratti della Sanità privata. Gli scopi previsti dallo statuto della federazione sono quelli della difesa dei lavoratori e della tutela dell'assistenza sanitaria. La FIALS deduce di avere iscritti in tutte le regioni, ed in tutte le aziende sanitarie pubbliche e normalmente viene sempre consultata e convocata dalle varie amministrazioni per la concertazione sulle materie di cui al C.C.N.L. e viene convocata dall'ARAN per la contrattazione collettiva di comparto.

Normalmente è stata regolarmente consultata dalla Regione Lazio in merito alle problematiche inerenti all'organizzazione del lavoro del personale del comparto sanità; inoltre con verbale di conciliazione (tra le stesse parti dell'odierno procedimento) in data 7 maggio 2004 la predetta Regione ha espressamente assunto l'obbligo di informare e consultare l'odierna ricorrente su tutte le materie oggetto del C.C.N.L. e sull'attuazione delle stesse. Con altro successivo verbale di conciliazione di un diverso giudizio la Regione Lazio ha espressamente riconosciuto "la FIALS comparto Sanità, la FIALS Medici, la FIALS/Dirigenti non medici, ...come soggetti sindacali e propri interlocutori,

d



impegnandosi, in particolare, a non disporre alcuna discriminazione nei confronti delle stesse ed a riconoscere alle medesime tutte le prerogative sindacali e che comunque vengono riconosciute alle altre organizzazioni sindacali, impegnandosi, altresì, a dare piena applicazione agli obblighi di informazione, consultazione e concertazione".


Infine la FIALS, unitamente ad altre organizzazioni sindacali, in data 26 novembre 2007, ha firmato il Protocollo di intesa sulla concertazione di cui alla DGR n. 136 del 22 marzo 2006.

Nonostante tale premessa, in data 4 marzo 2008 la Regione Lazio, unitamente a CGIL, CISL e UIL, sottoscriveva un verbale di accordo con il quale "le parti, preso atto della firma dell'ipotesi di contratto del comparto sanità relativo al biennio 2006/2007, sottoscritto in data 29 febbraio 2008, concordano di erogare, a titolo di acconto, con la retribuzione del mese di marzo, una quota pari al 90% degli importi previsti dall'ipotesi stessa, maturati da ciascun dipendente sia a titolo di arretrati che di incrementi tabellari".

Ritenuto che la Regione Lazio resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda della ricorrente limitandosi a sostenere che la propria condotta relativa alla sottoscrizione dell'accordo 4 marzo 2008 sarebbe priva del contestato vizio dell'antisindacalità in quanto l'assenza della odierna ricorrente era dovuta al solo fatto che quella riunione era stata indetta per la trattazione di materie diverse, non legate al contratto di lavoro e senza quindi la necessità della presenza della FIALS.

Inoltre rilevava la Regione che, trattandosi di un accordo stilato a tutela dei lavoratori, nessuna violazione di prerogative sindacali né comportamenti antisindacali poteva essere ipotizzata. Ed in ogni caso la richiesta pronuncia di antisindacalità della condotta risultava priva dell'asserito necessario presupposto dell'attualità.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.





Invero, alla luce dei prevalenti arresti giurisprudenziali di legittimità, "Un ordinato iter argomentativo impone alcune preliminari considerazioni sull'art. 28 stat. lav.. Come è noto, la condotta antisindacale si identifica, alla stregua del citato articolo, con i comportamenti del datore di lavoro (o di soggetti che secondo l'organizzazione dell'impresa spiegano attività ad esso imputabili, esercitando una parte, più o meno estesa, dei poteri datoriali), volti ad impedire o a limitare l'esercizio della attività sindacale nonché del diritto di sciopero. E' ormai acquisito come dato incontestabile che il termine "comportamento" - anche in ragione della funzione garantista sottesa al disposto dell'art. 28 ed ai valori costituzionali di riferimento - debba essere inteso in senso estensivo; il che porta a ritenere compreso in detto termine anche mere condotte materiali e pure comportamenti omissivi del datore di lavoro che vengano in rilievo nella loro potenzialità lesiva attraverso atti positivi, in funzione discriminatoria di altri dipendenti sindacalisti" (Cass. 24581/2007)

Il datore di lavoro convenuto non contesta le circostanze di fatto relative all'adozione dell'impugnato accordo del 4 marzo 2008, ma si limita a negare la sussistenza di una condotta antisindacale argomentando sia con riferimento al mancato danno per i lavoratori rappresentati, sia con riferimento alla circostanza che l'accordo in questione non era all'ordine del giorno delle questioni da trattare e che per tali motivi la FIALS non era stata convocata. Non si contesta il contenuto dell'accordo del 4 marzo 2008, né l'interesse della FIALS per la materia che ne ha formato oggetto.

La ricorrente ha ad *abundantiam* prodotto anche degli accordi conciliativi intervenuti con la Regione Lazio con i quali quest'ultima aveva riconosciuto le ripartizioni della FIALS "...come soggetti sindacali e propri interlocutori..." ed aveva assunto l'obbligo di consultare anche la FIALS per le materie oggetto del C.C.N.L..



La FIALS nell'essere estromessa da una decisione che seppur vantaggiosa anche per i suoi iscritti è stata presa in sua assenza ha sicuramente subito un danno.

Si pensi all'immagine del sindacato nei confronti innanzitutto dei propri iscritti che lo vedono escluso dalle decisioni che li riguardano.

Ed in tal senso deve rilevarsi che l'orientamento prevalente riconosce la possibilità di attivare il procedimento di cui all'art. 28 legge 300/70 anche "quando il comportamento datoriale possa implicare un pregiudizio alla posizione o alla credibilità del sindacato, offrendo la possibilità di tutelare per questa via anche eventuali lesioni all'immagine patite dal sindacato. In tale contesto, si ritiene che siano rilevabili non solo violazioni di diritti di fonte normativa ma anche di quelli ricollegabili ad aspettative, previsioni o convenzioni" (Trib. Milano 5 febbraio 2004, Guida Lav. 04, 20, 45).

Con riferimento a quanto asserito dalla resistente in ordine al mancato intendimento di recare lesione alcuna al sindacato, si deve osservare che l'analisi dell'elemento soggettivo non rileva (Cass. 98/10324, 98/6193, 92/8815, 92/8610, 1684/2003): dolo o colpa acquistano rilevanza nelle ipotesi di richiesta di tutela risarcitoria e non per la lesione di diritti fondamentali. "Non vi è necessità di ricerca dell'intento lesivo, laddove sia chiara la obiettiva idoneità della condotta a ledere la libertà sindacale..." (Cass. 24581/2007).

Appare necessario precisare che sussiste comunque il "requisito dell'attualità" della condotta in questa sede censurata, in considerazione del concreto pericolo che, ove non sanzionata, la stessa possa essere nuovamente posta in essere.

Quanto dedotto dalla resistente al fine di poter far ritenere priva del connotato dell'antisindacalità la propria condotta omissiva non è utile. Dalla, in realtà pacifica, relazione dell'accaduto emerge a tutti gli effetti che un danno sia pure alla sola immagine la FIALS l'abbia subito.





6

Le richieste della ricorrente meritano accoglimento e pertanto deve essere dichiarata la antisindacalità della condotta della Regione Lazio nei confronti di FIALS per aver dato luogo all'accordo del 4 marzo 2008 di cui sopra in assenza della predetta federazione non convocata né consultata.

Deve essere altresì disposto che la Regione Lazio provveda alla consultazione e convocazione della FIALS relativamente alle materie di cui all'accordo 4 marzo 2008, o comunque inerenti al C.C.N.L. o alla sua attuazione.


Vista la richiesta della ricorrente in merito alla pubblicizzazione della presente decisione, visto l'espresso richiamo dell'art. 28, ultimo comma, della legge n. 300/70 all'art. 36 c.p., e rilevato che soprattutto in considerazione del fatto che dalla produzione di diversi verbali di conciliazione *inter partes* è giocoforza desumere che la FIALS abbia già subito condotte similari, appare opportuno disporre la pubblicazione della presente decisione a fini ristoratori (risarcimento in forma specifica).

Nessuna richiesta è stata formulata dalle parti in ordine alla "resistenza" dell'accordo 4 marzo 2008 foriero della contestazione di condotta antisindacale per cui è causa.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso depositato in data 13 marzo 2008 dalla FIALS nei confronti della Regione Lazio;  
dichiara antisindacale la condotta della Regione Lazio descritta nella parte motiva, ed ordina a quest'ultima di non ripeterla in futuro e di rimuoverne gli effetti pregiudizievoli mediante l'affissione del presente decreto all'interno degli Uffici regionali, negli appositi spazi destinati alle comunicazioni al personale;



condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.310,00, di cui Euro 850,00 per onorari ed Euro 315,00 per diritti.

Roma, 12 giugno 2008

Il Giudice  
Giuseppina LEO

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'incaricato ordinario us. Trocchio, dott.ssa Simona D'Amico, a me affidate.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZ. LAVORO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, il 17 GIU. 2008  
IL CANCELLIERE  
Doris P...